

STUDIO LEGALE CILEA

Avv. Rosa Cilea

CLIRSO70R69H224X

Via G. D' Annunzio N. 20/A

89125 – Reggio Calabria

Tel. 393/9925815 – Fax 0965/812603

ECC. MO TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D' URGENZA

EX

ART. 700 C.P.C.

Nell' interesse di **TARZIA Vincenzo (C.F. TRZ VCN 78B16 D976Y)** nato in Locri (Reggio Calabria) il 4.12.1970, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall' Avv. Rosa Cilea (**C.F. CLIRSO70R69H224X**) ed elettivamente domiciliato presso questo Studio Legale sito in Via G. D' Annunzio N. 20/A – Reggio Calabria.

Si chiede che le comunicazioni del presente procedimento vengano trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

PARTE RICORRENTE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO nella persona del legale rappresentante pro tempore – tutti rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con domicilio eletto in Via C. Freguglia N.1 – Milano;

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO << A. FRANK >> IN VIA CHIMINELLO N. 2 – RHO (MI) nella persona del legale rappresentante pro tempore – tutti rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di con domicilio eletto in Via C. Freguglia N.1 – Milano;

PARTE RESISTENTE

AVVERSO E PER

L' emissione di un provvedimento d' urgenza – anche mediante decreto inaudita altera parte – avente ad oggetto:

- 1) L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **TARZIA Vincenzo**, in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (di seguito AA), e di Assistente Tecnico (di seguito AT) di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021, al reinserimento/permanenza per il triennio 2021/2024 con il punteggio spettante pari a rispettivamente: CS punteggio pari a 13,00 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato – AA punteggio pari a 7,40 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato – AT punteggio pari a 7,40 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato.



- 2) L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **TARZIA Vincenzo**, già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (di seguito AA), e di Assistente Tecnico (di seguito AT) di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 e valevoli per il triennio 2021/2024 all' immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da **contratto di lavoro a tempo determinato** stipulato in data 21.10.2021 con il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Rho (Milano) per l' a.s. 2021/2022 - ed al riconoscimento di detti periodi di servizio, anche quello da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Previa disapplicazione, ove occorra, del **DECRETO PROT. N. 007646/ U DEL 5.11.2021** a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Via Chiminiello N. 2 – Rho (Milano) nella parte in cui procede alla <<**RETTIFICA del punteggio attribuito al Sig. TARZIA Vincenzo nella misura pari a: per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO totale punteggio 6,00 – per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO pari a 6,00 e per il profilo di ASSISTENTE TECNICO pario a 6,00.....** Il presente atto è valido quale certificazione di avvenuta verifica e convalida dei titoli e servizi e viene rilasciato, per essere consegnato a ciascuna scuola con la quale lo stesso contrae rapporto di lavoro, durante il periodo di validità delle graduatorie di Circolo e/o d' Istituto..... Il servizio dal 21.10.2021 al 5.11.2022 (2021 ? rectius) è valido ai soli fini economici e non giuridici >> (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.

E PER L' EFFETTO:

- 3) Condannare l' Amministrazione resistente, al re – inserimento di **TARZIA Vincenzo** nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA della provincia di Milano valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 13,00 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato – per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) punteggio pari a 7,40 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato – per il profilo di Assistente Tecnico (di seguito A) con il punteggio pari a 7,40 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto;
- 4) Condannare l' Amministrazione resistente, al reintegro di **TARZIA Vincenzo**, già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (di seguito AA), e di Assistente Tecnico (di seguito AT) di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 e valevoli per il triennio 2021/2024, all' immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 21.10.2021 con il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Via Chiminiello N. 2 – Rho (Milano) d' Istruzione Superiore << G. Cardano >> in Milano per l' a.s. 2021/2022 - ed al riconoscimento di detti periodi di servizio, anche quello da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Previa disapplicazione, ove occorra, del **DECRETO PROT. N. 007646/ U DEL 5.11.2021** a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Via Chiminiello N. 2 – Rho (Milano) nella parte in cui procede alla <<**RETTIFICA del punteggio attribuito al Sig. TARZIA Vincenzo nella misura pari a: per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO totale punteggio 6,00 – per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO pari a 6,00 e per il profilo di ASSISTENTE TECNICO pario a 6,00.....** Il presente atto è valido quale certificazione di avvenuta verifica e



convalida dei titoli e servizi e viene rilasciato, per essere consegnato a ciascuna scuola con la quale lo stesso contrae rapporto di lavoro, durante il periodo di validità delle graduatorie di Circolo e/o d' Istituto..... Il servizio dal 21.10.2021 al 5.11.2022 (2021 ? rectius) è valido ai soli fini economici e non giuridici >> (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L' odierno ricorrente, TARZIA Vincenzo, formulava istanza di inserimento e/o aggiornamento e/o conferma nelle graduatorie del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Milano valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al Decreto Ministeriale N. 50 del 3 marzo 2021 e vi concorreva per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA), di Assistente Tecnico (AT) e di Collaboratore Scolastico (di seguito CS).

A tal fine dichiarava, tra gli altri titoli, il servizio svolto con rapporto di lavoro subordinato per il profilo di collaboratore scolastico dal 1.9.2017 al 31.8.2018 (per complessivi mesi 12) e dal 1.9.2018 al 31.8.2019 (per complessivi mesi 12) e dal 1.9.2019 al 31.12.2019 (per complessivi giorni 122) presso l' Istituto Scolastico Paritario << Rhegium College >> in Reggio Calabria, come da copiosa certificazione versata in atti (*Doc. All. – Contratti di lavoro – comunicazione avvio e cessazione rapporto di lavoro Centro per l' Impiego Modello Unilav – Certificazione dei Servizi – Estratto Uniemens – Buste Paga – Modelli Cud ecc.*) e veniva così iscritto nelle graduatorie di interesse, per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 13,00 per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio pari a 7,40 e per il profilo di Assistente Tecnico (di seguito AT) con il punteggio pari a 7,40 (Doc. All.)

Sulla scorta di tale valutazione veniva individuato – in data 21.10.2021 – l' avente diritto, in qualità di collaboratore scolastico, alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato per l' anno scolastico 2021/2022 (con decorrenza finale giugno 2022) per complessive N. 36 h settimanali di servizio presso l' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Rho (MI) (Doc. All.) ove assumeva e svolgeva regolare servizio.

Inopinatamente e senza alcun preventivo preavviso, **pure obbligatorio ai sensi del comma 3 art. 71 DPR 445/2000 di cui al comma 10 dell' art. 6 del D.M. N. 50/2021**, come meglio di seguito si dirà, il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Via Chiminiello N. 2 – Rho (Milano) emetteva **Decreto del 5.11.2021 Prot. N. 007646/U** con cui ha proceduto alla <<RETTIFICA del punteggio attribuito al Sig. TARZIA Vincenzo nella misura pari a: per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO totale punteggio 6,00 – per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO pari a 6,00 e per il profilo di ASSISTENTE TECNICO pari a 6,00..... Il presente atto è valido quale certificazione di avvenuta verifica e convalida dei titoli e servizi e viene rilasciato, per essere consegnato a ciascuna scuola con la quale lo stesso contrae rapporto di lavoro, durante il periodo di validità delle graduatorie di Circolo e/o d' Istituto..... Il servizio dal 21.10.2021 al 5.11.2022 (2021 ? rectius) è valido ai soli fini economici e non giuridici >>.

Tale provvedimento - manifestamente infondato ed iniquo – è motivato sulla base della **inveritiera** affermazione secondo cui: << ... VISTA la risposta dell' INPS pervenuta in data 5.11.2021 con protocollo N. 7641 in cui si dichiara che il periodo dei servizi indicati nella domanda di III fascia 2021/2023 non risulta alcun versamento dei contributi..... **DECRETA** al Sig. TARZIA Vincenzo la rettifica del punteggio attribuito: CS 6,00 – AA 6,00 e AT 6,00 >> (Doc. All.)

Tanto **in manifesto contrasto e difformità** con quanto dimostrato dal lavoratore **in ordine all' avvenuto versamento contributivo** da parte della scuola paritaria mediante << DENUNCE UNIEMENS >> ritualmente acquisite dell' INPS e sussistenza dei pagamenti mediante procedura di



rateizzazione degli stessi che è ad oggi in corso (Doc. All.). E pure a fronte della copiosa documentazione prodotta a supporto **dell'effettività dei servizi resi** (unico requisito richiesto dall'O.M. N. 50/2021 ai fini della valutabilità del servizio) in ordine ai periodi di interesse e, segnatamente:

- 1) **CERTIFICATO DI SERVIZIO a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Paritario << Rhegium College >> in Reggio Calabria;**
- 2) **CONTRATTI DI LAVORO stipulati tra TARZIA Vincenzo e Istituto Paritario << Rhegium College >> in Reggio Calabria;**
- 3) **COMUNICAZIONE DI INIZIO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL CENTRO PER L'IMPIEGO (MODELLO UNILAV);**
- 4) **5) BUSTE PAGA;**
- 5) **6) MODELLI CUD;**
- 6) **7) DENUNCE UNIEMENS (regolarmente acquisite dall'INPS come sopra evidenziato).**

In particolare, per come debitamente attestato dalla scuola paritaria in questione, dette denunce contributive (UNIEMENS) – pure regolarmente trasmesse ed acquisite dall'Istituto Previdenziale – non determinano ancora la visibilità contributiva sull'estratto conto (che infatti << **NON HA VALORE CERTIFICATIVO** >> – come indicato dall'INPS con specifica menzione sul detto documento) in quanto i periodi in questione sono stati inclusi in una istanza di rateazione del debito nei confronti dell'INPS e pertanto oggetto di pagamento della rata a seguito di istruzione della pratica.

E che dunque, la superiore determinazione è inficiata da **nullità insanabile** sia in quanto **non preceduta** dall'obbligatorio avvio del procedimento amministrativo che ha impedito al nominato dipendente una fattiva partecipazione al procedimento amministrativo e la << regolarizzazione >> della propria posizione di diritto sia **sotto il profilo sostanziale** in quanto riporta falsamente circostanze ritualmente documentate e travisa l'effettiva sostanza e verità dei fatti.

Di tali circostanze la scuola statale – pure restia a qualsivoglia confronto sia scritto che telefonico – è stata debitamente informata ma – senza esito alcuno – considerata l'avvenuta conferma – per facta concludentia – degli atti lesivi oggi impugnati.

L'impugnata **rideterminazione del punteggio e risoluzione del contratto di lavoro** interviene, dunque, erroneamente ed illegittimamente atteso che l'Ufficio di Dirigenza di cui trattasi non ha tenuto nella dovuta considerazione la certificazione dei servizi già versata a comprova della veridicità ed effettività della prestazione lavorativa assolta richiedendosi – diversamente – un requisito, segnatamente il versamento degli oneri contributivi, di cui si è fornita specifica dimostrazione (pure non rivestendo tale aspetto **valore certificativo** – cfr: estratto contributivo INPS) e – a fronte di ciò – una specifica qualificazione del rapporto di lavoro che esula dalla competenza degli uffici scolastici in quanto non richiesta dalla lex specialis.

Il comportamento dell'amministrazione convenuta è stato peraltro reiteratamente censurato dai vari Tribunali del Territorio Nazionale laddove – pure in presenza di documentazione comprovante l'effettività del servizio (così come nel caso di specie: certificato di servizio, contratto, buste paga ecc.) – parte datoriale pubblica – abbia richiesto il requisito contributivo quale elemento costitutivo del rapporto di lavoro. Detta pretesa risulta ancor più illegittima se si consideri quanto riferito dall'INPS nella parte superiore dell'estratto conto intestato al ricorrente ove riporta la seguente dicitura: << ***il presente estratto conto ha carattere***



provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell' INPS. Non ha valore certificativo >> (Doc. All.)

*A comprova: Sentenza della Corte d' Appello di Milano – Sentenza 22 luglio 2021 – laddove, proprio a mente del D.M. N. 30 agosto 2017 N. 640 relativo alle costituzione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2017/2020 << **il regolare versamento dei contributi non rappresenti elemento costitutivo del diritto al riconoscimento dei servizi prestati, ai fini dell' attribuzione del punteggio. Tanto solo in presenza di adeguata documentazione nella disponibilità del lavoratore al fine di accertare l' effettività del servizio** >>.*

*E sempre in analoga direzione: Sentenza N. 1205 – 2020 del 29.7.2020 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano laddove si legge nella parte di specifico interesse: <<**l' effettivo svolgimento dell' attività di lavorativa è in ogni caso attestato dal certificato di servizio rilasciato dal Dirigente Amministrativo pro temporeche in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale: che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. Inoltre, il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tutt'al più, rappresentare elemento per valutare l' autenticità del rapporto dedotto ai fini dell' attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell' attività lavorativa, specie nei casi in cui – come quello in oggetto – l' effettività del servizio reso non è espressamente contestata (tra le altre Tribunale di Milano Sezione Lavoro sentenza del 7.5.2019 N. 1098 e Tribunale di Treviso Sezione Lavoro ordinanza del 30.9.2019 N. 86), siffatto orientamento risulta, peraltro, confermato dalla normativa attualmente vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA e quindi dal D.M. N. 640/2017 >> (Doc. All.)***

In tal senso pure Trib di Monza (Doc. All.) e Trib. di Pavia – Sentenza N. 80/2021 del 17.3.2021.

E che, detti provvedimenti, ingenerano grave danno al nominato ricorrente che è stato privato dell' occupazione e del reddito discendente dallo svolgimento di detta attività lavorativa che integra per sé e per l' intero nucleo familiare (composto dalla moglie e tre figli in età minore) l' unica fonte di reddito.

A ciò' aggiungasi che il temuto pregiudizio, in assenza dell' invocato provvedimento giudiziario a ripristino della situazione di diritto dell' interessato, si protrarrà per l' intero triennio di vigenza delle graduatorie di iscrizione con certa preclusione e causa impediva alla utile partecipazione alle varie procedure di reclutamento per cui, con il maggiore punteggio, è l' avente diritto.

Dai fatti sopra descritti discende la presente richiesta di giustizia che si ritiene manifestatamente fondata in quanto assistita da entrambi i requisiti del << fumus boni iuris >> e del << periculum in mora >> e della quale SI CHIEDE l' integrale accoglimento.

Per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

- 1) IN VIA PRELIMINARE: SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI MILANO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE DELLA PRESENTE VICENDA DI CAUSA:**

Preliminarmente si ritiene il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro competente per territorio a conoscere della presente vicenda di causa in applicazione dell'art. 413 comma



5 c.p.c. secondo cui: << Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente, invece, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio a cui il lavoratore è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto >> ed alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione Lav. sent. 21562/2007; Cassazione Lav. sent. 10449/2015; Cassazione Lav. sent. 11762/2016).

Al riguardo, si evidenzia che, alla data di proposizione del presente giudizio, il ricorrente, in qualità di collaboratore scolastico, è stato addetto, giusto contratto di lavoro a tempo determinato del 21.10.2021 presso l'Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Rho (Milano) sede scolastica ricadente nel distretto giudiziario del Tribunale adito (ex multis Tribunale Napoli sez. lav. Ordinanza n. 22699 del 27.6.2017).

2) IN VIA PRELIMINARE E PROCEDURALE: MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DEI 30 GG. PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE ISTRUTTORIA. MANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL COMMA 3 ART. 71 DPR 445/2000 DI CUI AL COMMA 10 DELL'ART. 6 DEL D.M. N. 50/2021.

La nullità dei provvedimenti posti in essere dall'Istituto Comprensivo Statale << A. Frank >> in Rho (MI) si fonda e trova luogo pure nella mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e fattiva partecipazione del destinatario di cui al comma 3 dell'art. 71 DPR 445/2000 espressamente recepito dal comma 10 dell'art. 6 del D.M. N. 50/2021.

La notizia all'interessato di eventuali irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio è **obbligatoria** ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) e risponde alla necessità di consentire una efficace istruttoria e l'adozione di risultanze confacenti alla realtà dei fatti.

Si riporta la prescrizione di cui all'**art. 71 DPR 445/2000 (MODALITA' DEI CONTROLLI)**.

Comma 3: <<Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all'interessato di tale irregolarità. **Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito**>>.

Tale diritto è stato precluso all'odierno richiedente che non ha potuto contare su una reale ed efficace istruttoria che tenesse nella dovuta considerazione le motivazioni di fatto e di diritto che conducono alla piena valutazione di **tutti** i periodi lavorativi prestati **in data antecedente** alla presentazione della domanda (22.4.2021) e della cui copertura contributiva ed effettività si è comunque fornita prova.

E che sussiste - nei provvedimenti impugnati - il difetto assoluto di attribuzione e lo straripamento di potere rispondendo – nel caso che ci occupa – l'attività della P.A. a fine differente da quello per cui il potere è stato conferito (cfr: verificare dell'effettività dei servizi resi e dunque della loro valutabilità: non certamente chi, come e quando sono stati versati i contributi!!!!!!)

3) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE: SUL FUMUS BONI IURIS. SUL DIRITTO DI TARZIA VINCENZO AL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI ALLE DIPENDENZE DI SCUOLA PARITARIA. SULLA GIURISPRUDENZA DI SETTORE FAVOREVOLE AL RICORRENTE.



Tutti i periodi di servizio dichiarati da TARZIA Vincenzo sono frutto di regolare prestazione discendente da rapporto di lavoro subordinato svolto in data antecedente al termine di proposizione della domanda per l'iscrizione nelle graduatorie di cui al triennio 2021/2024, segnatamente 22.4.2021, così legittimamente applicandosi l' **art. 6.2 del Decreto Ministeriale N. 50 del 3 marzo 2021** laddove si legge **<< è ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l' aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda >>**.

Per espressa e copiosa giurisprudenza (per tutte Sezione VI 27 giugno 2006 N. 4101) una volta data dimostrazione con **carattere di effettività del servizio predetto** nessun ulteriore elemento rileva ai fini della piena valutabilità dello stesso. Né in relazione al versamento contributivo di cui si è fornita prova mediante produzione dei flussi UNIMENS sia in relazione della tipologia del servizio (cfr: svolto alle dirette dipendenze di scuola paritaria).

La NOTA 1 ALLEGATA alla TABELLA DI VALUTAZIONE e richiamata dall' art. 7.1 così recita: << (1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.) per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell' anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole >>.

E' di immediata risultanza che le decretazioni ministeriali riferiscono, solo ed esclusivamente, di **<< servizio effettivamente prestato >> O (cfr: in alternativa) << comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta >>** a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro medesimo.

Discende dalla superiore regolamentazione che l' eventuale discordanza della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore (che peraltro – nel caso di specie è causa imputabile all' INPS e non al datore di lavoro) non può intervenire in danno dell' odierno ricorrente che ha pienamente assolto alla propria prestazione e che – a causa degli atti impugnati – ha subito gli effetti dannosi di comportamenti altrui.

Sul punto, ex multis, Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) che ha deciso sul ricorso in appello N. 2178 del 1996 proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla valutazione del servizio svolto presso istituti non statali senza l' indicazione dell' Ente al quale erano stati versati i contributi di assistenza e previdenza.

La predetta sentenza, ovviamente, è riferita anche all' insegnamento svolto presso una scuola paritaria, risolvendo definitivamente la questione della pretesa indicazione nel certificato di servizio dell' assolvimento dell' obbligo contributivo ai fini del riconoscimento del punteggio. Da ciò discendendo che il punteggio non è legato né alla tipologia del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) né al numero di ore di lezioni settimanali svolte.

Si riporta stralcio del contenuto: **<< E' illegittima la disposizione contenuta nell' art. 3 comma 24 del D.M. 22 aprile 1993 che condiziona l' attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati – ai fini della partecipazione ai concorsi per i soli titoli previsti dall' art. 2 del D.L. 6 novembre 1989 N. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 1989 N. 417 – all' indicazione dell' ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i**



contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze dell' istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l' assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno dal datore di lavoro, che attesta sotto la sua personale responsabilità (o dell' organo legittimato a certificare per suo conto) l' effettivo svolgimento del servizio (Consiglio di Stato Sezione VI Decisione N. 5570 del 23.10.2001).

Ancora di uguale contenuto **Sentenza N. 516/2005 del Tar Catania Sezione III** secondo cui << è censurabile il comportamento dell' amministrazione scolastica che, ai fini della collocazione nelle graduatorie del personale docente, disconosca il periodo di servizio svolto dall' insegnante sul presupposto del mancato versamento dei contributi previdenziali. Anche in questo caso ciò che rileva è l' effettivo svolgimento della funzione docente che non può rispondere di illeciti altrui soprattutto ove dimostri, come nel caso di specie, di essersi attivata per fare valere la coercibilità dell' obbligo assicurativo previdenziale >>.

Pure Tar Catania Sezione II Ordinanza N. 463 del 22.2.1994 e TAR Puglia – Sezione II Sentenza N. 266 del 10 aprile 1995 laddove si legge: << ***Il diritto al riconoscimento del servizio, quindi del relativo punteggio, è un diritto soggettivo che deriva esclusivamente dalla prestazione lavorativa effettivamente svolta; per contro esso non può farsi dipendere dalla presunta inosservanza delle norme previdenziali da parte del datore di lavoro, ovvero da eventuali inadempienze commesse da << soggetto diverso >> dall' avente diritto >>***

Interviene poi la << storica >> **Sentenza N. 5570/2001 del Consiglio di Stato Sezione VI** che, nel confermare la sopra citata Sentenza del TAR Puglia ha ribadito che << ***le inadempienze dell' istituto legalmente riconosciuto è questione che può far venire meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento e/o di parificazione ma non è al contrario di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio. (per cui fa fede la certificazione del responsabile) né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per l' attribuzione del punteggio >>*** (Doc. All.)

Infatti la ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quello di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti al reclutamento siano state effettivamente espletate. Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all' assolvimento delle prestazioni previdenziali da parte dell' istituto scolastico essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità dell' addetto.

Ma in tempi più recenti e per questione di identico tenore varie pronunce del territorio nazionale.

Per esempio: Tribunale di Milano – Ordinanza del 20 febbraio 2019 emessa dal Giudice del Lavoro nella persona della Dott.ssa Saioni F. laddove si legge: << ***Risulta pertanto illegittimo il provvedimento che, agli effetti della collocazione nelle graduatorie del personale ATA disconosce il periodo di servizio svolto dal lavoratore sul presupposto del solo mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo medesimo, non negando, invece, l' effettività della prestazione del servizio, a maggior ragione considerata che l' inosservanza degli obblighi previdenziali ed***



assistenziali dipende da un comportamento illecito della scuola dove viene prestato il servizio >>(Doc. All.)

Ed ancora Ordinanza N. 11621/2019 del Tribunale di Torino del 26.6.2019 emessa a definizione del procedimento RGN 2916/2019 laddove si legge: << L'effettività dei servizi prestati dal ricorrente in qualità di collaboratore scolastico alle dipendenze non solo non è stata contestata dal ministero convenuto (che, come già rilevato, li ha disconosciuti solo per assenza di copertura contributiva) ma è altresì provata dai documenti versati in atti Alla luce di tali evidenze, si ritiene che l'amministrazione convenuta abbia illegittimamente provveduto alla rideterminazione del punteggio del ricorrente esclusivamente sulla base del mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del suo precedente datore di lavoro; tale determinazione, invero, non è condivisibile in quanto l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro e il suo eventuale inadempimento pertanto non può produrre effetti in ordine alla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro; in altre parole il rapporto di lavoro deve considerarsi effettivamente e validamente svolto anche in presenza di scoperture contributive >> (Doc. All.)

Ed ancora Ordinanza N. 3659/2019 del Tribunale di Monza del 15.7.2019 emessa a definizione del procedimento RGN 1020/2019 laddove si legge: <<E' pur vero che il ricorrente nella citata domanda aveva erroneamente omissso di dichiarare l'assolvimento della prestazione contributiva in relazione al servizio citato, tuttavia dall'esame degli atti appare chiaro che l'esclusione dalla graduatoria del circolo di istituto e la successiva risoluzione del contratto a termine è dovuta alla rideterminazione del punteggio. D'altronde la parte convenuta non contesta l'effettiva esecuzione del servizio presso l'Istituto sopra indicato, comunque confermata dal provvedimento N. 182 del 18.5.2019, in cui viene attestato che il ricorrente aveva prestato servizio presso ma << per tali periodi non è ancora stata versata la relativa quota contributiva >>. Ebbene, in base al D.M. 640 del 30.8.2007 tra i titoli utili per la determinazione del punteggio è previsto il servizio prestato presso un istituto scolastico paritario, senza che sia richiesto quale ulteriore presupposto anche il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ciò che rileva, pertanto, per l'attribuzione del punteggio è il servizio effettivamente prestato e non l'avvenuto versamento contributivo da parte del datore di lavoro. D'altronde condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della stessa significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento sul dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale. Va inoltre considerato che la ratio del riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria è all'evidenza la valorizzazione della professionalità maturata, essendo a tal fine indifferente che vi sia stato il versamento dei relativi contributi previdenziali >> (Doc. All.)

Ed ancora in tempi più recenti: ORDINANZA e SENTENZA del TRIBUNALE di PAVIA e del TRIBUNALE di TREVISO e del TRIBUNALE di MILANO e del TRIBUNALE di ROMA (Doc. All.)

4) SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA:

Dimostrata la fondatezza della presente domanda giudiziale ugualmente sussistente è il requisito del periculum in mora.



Il pregiudizio discendente dai provvedimenti adottati dall' amministrazione resistente è **attuale, grave ed irreparabile** in quanto la perdita del posto di lavoro integra per il ricorrente - che non dispone di altro reddito - l' unico mezzo di sostentamento (Doc. All.)

Per consolidata ed uniforme giurisprudenza la c.d. << lesione alimentare>> è ex se causa legittimante il ricorso allo strumento cautelare ed ancor di più se la prestazione lavorativa rivendicata è unico elemento atto ad assolvere all' obbligo del mantenimento della prole (vedasi, ex multis, Tribunale di Roma – Tribunale di Reggio Calabria – Tribunale di Palmi - Tribunale di Milano – Doc. All.)

Per copiosa giurisprudenza di settore:

<< Perché si giustifichi la tutela cautelare è necessario che sussistano elementi tali da cui risultino già almeno atti preparatori che oggettivamente conducano, sia pure in termini di probabilità, ad un evento idoneo a determinare entro un termine ragionevolmente breve un pregiudizio irreparabile >> (Trib. Firenze 31.10.2011);

<< Qualora vi sia piena evidenza dell' illegittimità del licenziamento, la lesione di diritti sia patrimoniali che extrapatrimoniali del lavoratore giustifica di per sé l' emanazione di un provvedimento d' urgenza non essendovi ragioni per differire nel tempo una reintegrazione nel posto comunque dovuta >> (Trib. Busto Arsizio 29.10.2010);

<< Sussiste il periculum in mora quando il licenziamento intimato mini la professionalità del lavoratore ed il diritto dello stesso allo svolgimento della personalità mediante attività lavorativa >> (Trib. Milano 14.6.2010);

<< La perdita improvvisa delle retribuzioni e dell' attività lavorativa conseguente al licenziamento comminato sono fatti idonei a recare pregiudizio non solo economico, con ripercussioni negative nella sfera personale e familiare del lavoratore e come tali giustificano una tutela immediata >> (Trib. Milano 29.10.2007);

<< In caso di licenziamento sussiste il pericolo di danno grave ed irreparabile che legittima un provvedimento d' urgenza in base all' art. 700 c.p.c in quanto il licenziamento lede il diritto al lavoro, che ha natura costituzionale e connotati non solo patrimoniali, ma anzitutto di natura personalistica (sotto il profilo dell' impoverimento della professionalità) morale (in relazione all' offesa della dignità) e sociale (in relazione all' impoverimento nell' insieme di relazione umane) >>(Trib. Ravenna 12.6.2006);

Con manifesta ingiustizia per l' odierno ricorrente che subisce le conseguenze dannose di fatti altrui ai fini della concreta realizzazione del diritto al lavoro, anche con carattere di stabilità come pure garantito e protetto dalla nostra Carta Costituzionale e dal legislatore.

In assenza degli invocati provvedimenti correttivi, a ripristino di una situazione di effettiva legalità e veridicità in capo alla posizione del richiedente, quest' ultimo è impedito nello svolgimento della prestazione lavorativa per cui ha titolo per l' intero triennio di vigenza delle graduatorie d' interesse con il punteggio di effettiva titolarità, consolidandosi una posizione attuale ed anche futura di definitivo svantaggio non più recuperabile anche in ordine al periodo lavorativo già svolto che non viene validamente considerato da parte datoriale ai fini giuridici, segnatamente del punteggio, per tutte le future procedure di reclutamento per cui abbia titolo ed interesse.



Ed anche in conseguenza del fatto che candidati meno graduati avranno l' opportunità – negata al ricorrente - di cumulare punteggio, progredire in graduatoria ed occupare posizioni migliori ai fini dell' assunzione anche con carattere di stabilità.

Per tutto quanto sopra esposto, nell' interesse di **TARZIA Vincenzo**, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato;

SI CHIEDE

Che l' Ecc.mo Tribunale di Milano adito, nella persona del Giudice del Lavoro designato, Voglia emettere provvedimento inaudita altera parte o comunque con modalità d' urgenza, per pronunciarsi e sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRINCIPALE:

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di **TARZIA Vincenzo**, in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (di seguito AA), e di Assistente Tecnico (di seguito AT) di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021, al reinserimento/permanenza per il triennio 2021/2024 con il punteggio spettante pari a rispettivamente: CS punteggio pari a 13,00 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato – AA punteggio pari a 7,40 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato – AT punteggio pari a 7,40 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato.

2) IN VIA PRINCIPALE:

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di **TARZIA Vincenzo**, già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (di seguito AA), e di Assistente Tecnico (di seguito AT) di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 e valevoli per il triennio 2021/2024 all' immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 21.10.2021 con il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Rho (Milano) per l' a.s. 2021/2022 - ed al riconoscimento di detti periodi di servizio, anche quello da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Previa disapplicazione, ove occorra, del **DECRETO PROT. N. 007646/ U DEL 5.11.2021** a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Via Chiminiello N. 2 – Rho (Milano) nella parte in cui procede alla <<**RETTIFICA** del punteggio attribuito al Sig. **TARZIA Vincenzo** nella misura pari a: per il profilo di **COLLABORATORE SCOLASTICO** totale punteggio 6,00 – per il profilo di **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO** pari a 6,00 e per il profilo di **ASSISTENTE TECNICO** pario a 6,00..... Il presente atto è valido quale certificazione di avvenuta verifica e convalida dei titoli e servizi e viene rilasciato, per essere consegnato a ciascuna scuola con la quale lo stesso contrae rapporto di lavoro, durante il periodo di validità delle graduatorie di Circolo e/o d' Istituto..... Il servizio dal 21.10.2021 al 5.11.2022 (2021 ? rectius) è valido ai soli fini economici e non giuridici >> (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.



E PER L' EFFETTO:

3) IN VIA PRINCIPALE:

Condannare l' Amministrazione resistente, al re – inserimento di **TARZIA Vincenzo** nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA della provincia di Milano valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 13,00 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato – per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) punteggio pari a 7,40 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato – per il profilo di Assistente Tecnico (di seguito A) con il punteggio pari a 7,40 e non pari a 6,00 come illegittimamente rettificato (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto;

4) IN VIA PRINCIPALE:

Condannare l' Amministrazione resistente, al reintegro di **TARZIA Vincenzo**, già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (di seguito AA), e di Assistente Tecnico (di seguito AT) di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021 e valevoli per il triennio 2021/2024, all' immediato reintegro nel posto di lavoro in precedenza occupato in qualità di collaboratore scolastico come da contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 21.10.2021 con il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Via Chiminiello N. 2 – Rho (Milano) d' Istruzione Superiore << G. Cardano >> in Milano per l' a.s. 2021/2022 - ed al riconoscimento di detti periodi di servizio, anche quello da svolgersi nelle more del presente giudizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e per ogni beneficio ed effetto di legge.

Previo disapplicazione, ove occorra, del **DECRETO PROT. N. 007646/ U DEL 5.11.2021** a sottoscrizione del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo << A. Frank >> in Via Chiminiello N. 2 – Rho (Milano) nella parte in cui procede alla <<*RETTIFICA del punteggio attribuito al Sig. TARZIA Vincenzo nella misura pari a: per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO totale punteggio 6,00 – per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO pari a 6,00 e per il profilo di ASSISTENTE TECNICO pario a 6,00.....* Il presente atto è valido quale certificazione di avvenuta verifica e convalida dei titoli e servizi e viene rilasciato, per essere consegnato a ciascuna scuola con la quale lo stesso contrae rapporto di lavoro, durante il periodo di validità delle graduatorie di Circolo e/o d' Istituto..... Il servizio dal 21.10.2021 al 5.11.2022 (2021 ? rectius) è valido ai soli fini economici e non giuridici >> (Doc. All.) ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.

5) IN OGNI CASO:

Condannare l' Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che l' Ecc.ma Autorità Giudicante Voglia disporre l' audizione – in ordine ai fatti contestati e, segnatamente, all' avvenuto versamento contributivo e/o ogni altro aspetto ritenuto rilevante per la positiva definizione della presente vicenda di causa – di **Emilio Raffaele** quale Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante della Scuola Paritaria << **Rhegium College** >> in Reggio Calabria già datore di lavoro del nominato lavoratore.

Si produce la seguente documentazione come da indice:



- 1) COPIA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA DI TERZA FASCIA TRIENNIO 2021/2024 DI CUI AL D.M. N. 50/2021;
- 2) CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L' A.S. 2021/2022 DEL 21.10.2021 STIPULATO TRA TARZIA VINCENZO E ISTITUTO COMPRENSIVO << A. FRANK >> IN RHO (MI);
- 3) DECRETO PROT. N. 7646/U DEL 5.11.2021 A SOTTOSCRIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO << A. FRANK >> IN VIA CHIMINIELLO N. 2 – RHO (MILANO) NELLA PARTE IN CUI RETTIFICA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL SIG. TARZIA VINCENZO;
- 4) IMPUGNATIVE DI PARTE;
- 5) CERTIFICATO DEI SERVIZI E CONTRATTI DI LAVORO DI TARZIA V. ALLE DIPENDENZE DI SCUOLA PARITARIA RHEGIUM COLLEGE;
- 6) BUSTE PAGA, COMUNICAZIONE CENTRO PER L' IMPIEGO, MODELLO UNILAV, MODELLO CUD, DENUNCE UNIEMENS;
- 7) DECRETO MINISTERIALE N. 50 DEL 3 MARZO 2021 AVENTE AD OGGETTO: <<L' AGGIORNAMENTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2024, DELLE GRADUATORIE DI III FASCIA DI ISTITUTO E DI CIRCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 7 DEL D. M. NUMERO 131 DEL 13 GIUGNO 2007 DEL PERSONALE ATA>
- 8) GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE A PARTE RICORRENTE.

Si dichiara, inoltre, che il ricorrente considerato il proprio nucleo familiare non supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio non è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Reggio Calabria, lì 20 novembre 2021

Avv. Rosa Cilea

